

## **Corte di cassazione sezione V penale, sent. 24 giugno 2011 n. 25453**

*Omissis*

Ed invero, la perspicua formulazione della norma sostanziale, racchiusa nel comma 1 dell'articolo anzidetto, descrive la condotta di chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614.

La parola chiave nel tessuto lessicale della previsione normativa è certamente l'avverbio *indebitamente*, la cui valenza semantica fa evidente richiamo alla mancanza di un titolo giustificativo potiore rispetto al diritto alla riservatezza che la norma è volta, chiaramente, a tutelare. Ossia, in un astratto bilanciamento di interessi, il legislatore ha inteso privilegiare la privacy a condizione, però, che l'attività di intrusione mediante riprese fotografiche o filmate sia, di per sè, indebita.

Il connotato di indebito implica *mancanza di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell'agente*, che, di conseguenza, sia da ritenere ispirata dalla sola finalità di gratuita intrusione nella vita privata altrui; ed implica, altresì, *mancanza di espedienti di sorta per superare eventuali protezioni* che l'avente diritto alla riservatezza abbia, all'uopo, appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.

Proprio in quest'ultima prospettiva, questa Corte regolatrice ha statuito che la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p., sempre che vengano ripresi *comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno*, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.

Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza (fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno) (cfr. Cass. sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40577, rv. 241213). La logica della statuizione in parola fa perno sul concetto di agevole osservabilità dall'esterno di quanto si compia in uno degli spazi protetti dall'art. 614 c.p. sull'evidente presupposto, a contrario, che colui che, pur trovandosi in uno di quei luoghi, si esponga, per libera scelta, all'osservazione altrui non può, per ciò solo, invocare la particolare tutela dell'art. 615 bis.

Orbene, la struttura del fatto, come descritta dai giudici di merito, non escludeva certamente l'anzidetta condizione dell'agevole osservabilità.

Senonchè la fattispecie in esame presentava un altro profilo, che valeva ad escludere il carattere abusivo dell'attività di interferenza, consentendo di individuare un ulteriore connotato utile alla compiuta definizione della nozione di indebito, nell'accezione recepita dal legislatore.

In ultima analisi, non sembra, infatti, revocabile in dubbio che *la tutela apprestata dal legislatore postuli la liceità dell'attività svolta in ambito privato*, potendo, diversamente, l'intrusione nell'altrui privacy ritenersi comunque coonestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire.

Ed invero, anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l'attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all'imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine prediale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche.

Vero è che il privato, che ritenga di poter subire un pregiudizio dall'iniziativa del vicino ha la possibilità di adire l'autorità competente, ma è pur vero che l'intervento della forza pubblica può rivelarsi, ove davvero possibile, del tutto vano, qualora quell'attività sia legittima sul piano amministrativo (per il possesso di titolo autorizzazione), e nondimeno illecita sul versante civilistico, per l'inosservanza delle anzidette prescrizioni. Nel qual caso, al privato resterebbe solo l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso, ma pure in siffatta prospettiva avrebbe innegabile diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'art. 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inizio della nuova opera.

*Omissis*